



DRIVERSYSTEM PIÙ

Contratto di Assicurazione
di Responsabilità Civile Auto
e dei Rami Danni

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- › Nota Informativa e Glossario
- › Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa.

Contratto di assicurazione di Tutela Legale
per la copertura dei rischi di assistenza stragiudiziale
e giudiziale nell'ambito della Circolazione Stradale

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- › Nota Informativa e Glossario
- › Condizioni di Assicurazione
- › Informativa Privacy

deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa.



MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.



Difesa Legale Specializzata
e Internazionale





DRIVERSYSTEM PIÙ

**Contratto di Assicurazione
di Responsabilità Civile Auto
e dei Rami Danni**

Il presente Fascicolo Informativo contenente:
› Nota Informativa e Glossario
› Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del Contratto.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa.**



TORO

MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.



PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

DRIVERSYSTEM PIÙ

Nota Informativa e Glossario

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30 novembre 2010

 **TORO**
MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

<i>pag.</i>	NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO
3	GLOSSARIO
5	A. INFORMAZIONI DELLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
5	1. Informazioni generali
5	2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
6	B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
6	3. Coperture assicurative offerte
8	4. Soggetti esclusi dalla garanzia responsabilità civile auto
8	5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio
8	6. Premi
9	7. Informativa in corso di contratto - Classe di merito
9	8. Attestazione dello stato di rischio - Classe di merito
9	9. Recesso
10	10. Prescrizione di decadenza dei diritti derivanti dal contratto
10	11. Legge applicabile
10	12. Regime fiscale
10	C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
10	13. Procedura per il risarcimento dei danni
10	14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro
11	15. Accesso agli atti della Società
12	16. Reclami
12	17. Arbitrato

Nota Informativa e Glossario

(ai sensi del Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E DEI RAMI DANNI

Settore: **AUTOBUS (Settore III) - AUTOCARRI (Settore IV)
MACCHINE OPERATRICI (Settore VI) E MACCHINE AGRICOLE (Settore VII)**
Prodotto: **Driversystem Più** - edizione D/10 - modello PB102460

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Presso i punti vendita e sul sito Internet della Società:

› è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito della garanzia Responsabilità Civile Auto personalizzato in relazione a qualsiasi tipo di VEICOLO SOPRA INDICATO, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata dal richiedente tra le possibili offerte della Società.

GLOSSARIO

› Assicurato

Nella garanzia Responsabilità Civile Auto prestata ai sensi della "Legge": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto;
nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

› CONSAP

Ente Gestore della Stanza di Compensazione - Via YSER 14 - 00198 Roma

› Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

› Degrado d'uso

La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.

› Franchigia

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

› Furto

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

› **Incendio**

Combustione, con sviluppo di fiamma.

› **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile Auto.

› **Legge**

Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209. e relativi Regolamenti di attuazione.

› **Parti**

Soggetti destinatari della disciplina contrattuale - Contraente e Società.

› **Polizza**

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

› **Posto auto protetto**

Autorimessa, parcheggio privato chiudibile a chiave o box.

› **PRA**

Pubblico Registro Automobilistico.

› **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

› **Rapina**

Reato previsto dall'Art. 628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

› **Responsabilità principale**

La responsabilità prevalente, ovvero superiore, attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.

› **Responsabilità paritaria**

La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

› **Responsabilità minoritaria**

La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

› **Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia Responsabilità Civile Auto.

› **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

› **Rivalsa**

Il diritto di Società di recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

› **Scadenza annuale**

La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto.

› **Scoperto**

Percentuale dell'importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

› **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Per la garanzia Tutela Giudiziaria il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.

› **Società**

Alleanza Toro S.p.A.

› **SSN**

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge.

A. INFORMAZIONI DELLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

a) Alleanza Toro S.p.A. (di seguito "Società") è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.

b) La sede legale è in via Mazzini, 53 - 10123 TORINO - ITALIA

c) Telefono: 011.0029111.

Indirizzo telematico: www.alleanzatoro.it e-mail: info.toro@alleanzatoro.it

d) La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2703 dell'11/06/2009 ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00172.

Si rinvia al sito internet www.toroassicurazioni.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ

Il patrimonio netto di Alleanza Toro S.p.A. riferito all'ultimo bilancio approvato ammonta a € 6.781.536.837, di cui € 300.000.000 di capitale sociale interamente versato e € 6.481.536.837 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 238,7%: tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile - pari a € 529.884 migliaia - e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - pari a € 221.987 migliaia.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Salvo venga stipulata la Condizione Speciale - Deroga al tacito rinnovo, il contratto è stipulato con tacito rinnovo.

Avvertenza: Per i contratti con tacito rinnovo la disdetta le Parti deve essere inviata, tramite fax o raccomandata A/R:

- › almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale;
- › entro il giorno di scadenza del contratto, in caso siano intervenute variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione.

Avvertenza: Per i contratti senza tacito rinnovo le Parti non hanno l'onere di comunicare disdetta.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle condizioni di assicurazione, **art. 2.1 - Rinnovo del contratto e disciplina del recesso.**

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Garanzia Responsabilità Civile Auto

La formula tariffaria proposta può essere di tipo: **Bonus - Malus**, che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, così come indicato nell'**art. 5.1 - Bonus/Malus** delle condizioni di assicurazione; oppure di tipo **Fissa con sconto anticipato**, così come indicato nell'**art. 5.2 - Forma Tariffaria Fissa con sconto anticipato** delle condizioni di assicurazione; di tipo **Fissa**, così come indicato nell'**art. 5.3 - Forma Tariffaria Fissa** delle condizioni di assicurazione; di tipo **Fissa con pejus**, così come indicato nell'**art. 5.4 - Forma Tariffaria Fissa con pejus** delle condizioni di assicurazione.

Le coperture offerte riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria ai sensi del Titolo X del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni Private. Sono, inoltre, garantiti i rischi di responsabilità civile per i danni da circolazione in aree private, dal traino di rimorchi, da esecuzione di operazioni di carico e scarico manuale da e sul veicolo, nonché la responsabilità personale e autonoma dei terzi trasportati per danni cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo. Quando il veicolo per il quale è stipulata l'assicurazione venga utilizzato per esercitazione alla guida, l'allievo conducente è considerato terzo e la copertura è prestata anche per la responsabilità dell'istruttore. Ove il veicolo sia a noleggio con conducente o ad uso pubblico, è garantita, inoltre, la responsabilità civile del Contraente, del conducente e del proprietario per i danni a indumenti e oggetti di uso personale subiti dai trasportati. In caso di veicolo adibito alla circolazione o trasporto di persone disabili, sono coperti i danni derivanti dalle operazioni di salita e discesa della persona disabile nonché i danni a quest'ultimo. Infine, nel caso di trasporto di vittime delle strada, sono coperti i danni ai vestiti delle persone trasportate nonché quelli cagionati alla tappezzeria del veicolo assicurato.

Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia **alle condizioni di assicurazioni art. 3 - Oggetto dell'assicurazione.**

Avvertenza: Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento, per le quali si rinvia alle condizioni di assicurazione, **art. 3.2 - Esclusioni e Rivalsa.**

Avvertenza: Nei casi previsti dalla legge e dal contratto, sono previste rivalse ovvero azioni per il recupero delle somme che la Società ha dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle condizioni di assicurazione, artt. 1.2- Estensione territoriale; 1.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; 1.4 - Aggravamento del rischio e variazioni di residenza; 3.2 - Esclusioni e Rivalsa e 3.3 - Modalità per la denuncia dei sinistri.

Avvertenza: In polizza sono previsti massimali per sinistro, persona e cose. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle condizioni di assicurazione, art. 3 - Oggetto dell'assicurazione.

ESEMPIO NUMERICO DI APPLICAZIONI DEL MASSIMALE

› Massimale per sinistro	Euro 5.000.000,00
› Massimale per persona	Euro 5.000.000,00
› Massimale per danni a cose	Euro 5.000.000,00
› Ammontare del danno a persona	Euro 6.000.000,00
› Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza	Euro 5.000.000,00
› Danno non risarcibile a carico dell'assicurato	Euro 1.000.000,00

Garanzie Auto rischi diversi

Le coperture offerte riguardano i rischi per Incendio - art. 6.1, Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà - art. 6.2, Furto e Rapina - art. 6.3, Eventi Sociopolitici - art. 6.4, Eventi Naturali - art. 6.5, Cristalli - art. 6.6, Danni Accidentali - art. 6.7, Garanzie Speciali - art. 10.1, Infortuni - art. 11.1, Assistenza - art. 13.

All'interno di ciascuna garanzia, e quindi del relativo articolo che ne disciplina l'oggetto, possono essere previsti massimali di risarcimento.

Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento, per le quali si rinvia alle condizioni di assicurazione, art. 7 - Esclusioni, art. 11.5 - Esclusioni, art. 13.1 - Esclusioni.

Avvertenza In polizza sono previsti scoperti, franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle condizioni di assicurazione, art. 8.5 - Scoperto.

ESEMPIO NUMERICO DI APPLICAZIONE DI SCOPERTO E FRANCHIGIA:

› Valore del veicolo	Euro 25.000,00
› Percentuale scoperto sul danno	5%
› Minimo % somma assicurata	1%
› Minimo assoluto	Euro 200,00 fissi
› Danno	Euro 15.000,00
› Percentuale scoperto sul danno	Euro 750,00 (5% di Euro 15.000,00)
› Minimo % somma assicurata	Euro 250,00 (1% del valore veicolo)
› Minimo assoluto	Euro 200,00

Verranno liquidati Euro 14.250,00, detraendo l'importo più elevato tra quelli risultanti dal calcolo. In caso di assicurazione parziale si rimanda alle condizioni di assicurazione art. 9.1 - Forme e tipi di garanzia - Valori assicurati.

3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate a fronte di apposita pattuizione si rinvia agli artt. 4. - Garanzie complementari alla Responsabilità Civile; 4.1-Rinuncia all'azione di Rivalsa; 4.2 - Carico e scarico con mezzi meccanici ; 4.3 - Peso massimo rimorchiabile.

4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Per l'indicazione dei soggetti esclusi si rinvia all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

5. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto o intervenute e non dichiarate in corso di contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze si rinvia alle condizioni di assicurazione, art. 1.3 - Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente.

Avvertenza: Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio e/o di eventuali variazioni della residenza dell'intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato. L'inadempimento di tale obbligo potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o, nel caso di Responsabilità Civile, l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte della Società come disciplinato nelle condizioni di assicurazione all'art. 1.4 - Aggravamento del rischio e variazioni di residenza.

6. PREMI

Il premio è annuo. Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:

- › assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all'impresa o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- › ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l'intermediario);
- › denaro contante per importi fino a 750 euro, limite annuo per contratto; per la sola garanzia Responsabilità Civile Auto e relative garanzie accessorie non è previsto ulteriore limite se non quello indicato dall'art. 49 del dlgs 231/07.

(*) *Nota: In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.*

Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, con l'onere aggiuntivo pari al 3% del premio imponibile.

Per la garanzia Responsabilità Civile Auto il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all'Intermediario .

Avvertenza: Per la garanzia Responsabilità Civile Auto qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle condizioni di assicurazione, art. 2.2 - Cessazione del rischio e art. 2.3 - Sospensione e riattivazione del contratto.

Avvertenza: Tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese, tramite la propria rete di intermediari, possono utilizzare la flessibilità quale strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato.

7. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO - CLASSE DI MERITO

La Società si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all'attestazione dello stato di rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti. La Società si impegna altresì a trasmettere al Contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO

L'attestazione dello stato di rischio viene trasmessa dalla Società mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell'art. 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni.

Il periodo di validità dell'attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce.

Nel caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l'ultima attestazione di rischio conseguita conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto a cui si riferisce.

Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia alla sezione documenti informativi del sito Internet .

Avvertenza: La classe di merito di conversione universale - c.d. CU - riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.

9. RECESSO

La Società si riserva la facoltà di modificare le condizioni di premio al momento della scadenza annuale; le indicazioni in merito al premio di rinnovo, almeno 30 giorni prima della scadenza stessa, verranno inviate al Contraente in conformità alle disposizioni di legge tramite comunicazione contenente anche data di scadenza del contratto e modalità per l'esercizio della disdetta contrattuale.

La disdetta deve essere inviata da una delle parti, con raccomandata o telefax, almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata in polizza. In mancanza lo stesso, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Non si considerano modifiche delle condizioni di premio quelle derivanti da:

- › applicazione delle regole evolutive in caso di tariffa in forma bonus malus;
- › variazione di eventuali sconti concessi all'atto della stipulazione;
- › adeguamento dei valori assicurati rispetto all'annualità precedente.

Ai sensi dell'art.172 della Legge, in caso di modifica delle condizioni di premio in misura superiore al tasso programmato di inflazione il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione alla Società o all'intermediario presso il quale è stipulata la polizza da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano ovvero a mezzo telefax, **entro il giorno di scadenza del contratto**; in questo caso il contratto si risolve il giorno di scadenza stesso e non si applica il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c.

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

11. LEGGE APPLICABILE

Al contratto sottoscritto si applica la legislazione nazionale.

12. REGIME FISCALE

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del:

- › 12,50% per la garanzia Responsabilità Civile cui si aggiunge il 10,50% di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- › 12,50% per le garanzie relative ai Danni al Veicolo cui si aggiunge l'1,00% di contributo al fondo antiracket;
- › 2,50% per la garanzia Infortuni del conducente;
- › 10,00% per la garanzia Assistenza stradale.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Garanzia responsabilità civile

PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Per la procedura di risarcimento diretto al fine di conoscerne le ipotesi di applicazione, le procedure liquidative, i termini per la denuncia del sinistro, i competenti centri di liquidazione sinistri ed i termini entro i quali la Società deve liquidare il sinistro e deve effettuare il Pagamento, si rinvia alla sezione "Risarcimento diretto" del sito Internet.

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all'estero da veicoli immatricolati all'estero, si rinvia alle sezioni "Incidenti in Italia con veicoli esteri" e "Incidenti all'estero con veicoli esteri" del sito Internet.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo o natante non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Via Yser, 14 00198 Roma.

Garanzie Auto rischi diversi

Per le modalità nonché per i termini per la denuncia dei sinistri si rimanda alle condizioni di assicurazione art. 8 - Denuncia del sinistro ed obblighi relativi, art. 10.2 - Denuncia del sinistro ed obblighi relativi, art. 12 - Denuncia e liquidazione del sinistro, art. 13.2 - Denuncia del sinistro ed obblighi relativi.

14. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO

Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus prevista dalle Condizioni di Assicurazione o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive,

versando alla Società una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.

Il suddetto rimborso deve essere effettuato all'atto del rinnovo del contratto e comunque entro **3** mesi dalla scadenza dello stesso, anche qualora il contratto non sia più in essere. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestazione dello stato del rischio ed il contratto verrà riclassificato.

Nel caso in cui i sinistri rientrino nell'ambito della disciplina del risarcimento diretto, il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato inviando una richiesta scritta a Consap S.p.A. Via Yser, 14 00198 Roma - Servizio Stanza di Compensazione. L'istanza deve contenere i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia Assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, la targa del veicolo responsabile, la targa del veicolo danneggiato, la Compagnia assicurativa del danneggiato, nonché nome cognome e indirizzo del contraente della polizza del veicolo responsabile. A fronte della richiesta, Consap invierà al recapito del richiedente l'ammontare dell'importo che potrà essere rimborsato, e le modalità per provvedere al pagamento. Una volta effettuato il pagamento, Consap rilascerà un'attestazione con la quale La Società procederà alla riclassificazione del contratto ed al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti.

15. ACCESSO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ

Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.

Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall'art. 1 - Ambito di applicazione, del decreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:

- › dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- › in difetto di comunicazione di un'offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
 - a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli,
 - b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
- › decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, la Società, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte della Società.

La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.

Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell'atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, nonché il riferimento all'interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione la Società comunica per iscritto al richiedente l'atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso ovvero - tramite raccomandata con avvi-

so di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all'accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l'interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all'**ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Nell'ambito della **procedura di risarcimento diretto** di cui all'art. 149 del Codice, la Società debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra alla Società gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte della Società gestionaria.

16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla **Alleanza Toro S.p.A.**. Reclami Toro, Via Mazzini, 53 - 10123 TORINO; telefax: 011.0029.893; e-mail: reclami.toro@alleanzatoro.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

È fatta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

17. ARBITRATO

Avvertenza In alternativa all'arbitrato irrituale previsto per la **garanzia Infortuni nelle condizioni di assicurazione all'art. 12.3** il contraente ha la facoltà in ogni caso di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

ALLEANZA TORO S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa .



Alleanza Toro S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Luigi de Pippi

DRIVERSYSTEM PIÙ

Condizioni di Assicurazione

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30 novembre 2010

 **TORO**
MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

<i>pag.</i>	CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
5	Premessa
6	PARTE I - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
6	Art. 1 › Condizioni generali
6	› 1.1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
6	› 1.2 Estensione territoriale
6	› 1.3 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
6	› 1.4 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza
7	Art. 2 › Gestione del contratto
7	› 2.1 Rinnovo del contratto e disciplina del recesso
7	› 2.2 Cessazione del rischio
8	› 2.3 Sospensione e riattivazione del contratto
9	› 2.4 Oneri a carico del Contraente
9	› 2.5 Altre assicurazioni
9	› 2.6 Rinvio alle norme di legge
10	PARTE II – LE GARANZIE ASSICURATIVE
	Garanzia I – Responsabilità Civile
10	Art. 3 › Oggetto dell'Assicurazione
10	› 3.1 Responsabilità Civile Auto
10	› 3.2 Esclusioni e rivalsa
11	› 3.3 Modalità per la denuncia di sinistro
12	› 3.4 Gestione delle vertenze
12	› 3.5 Attestazione dello stato di rischio
13	Art. 4 › Garanzie complementari alla Responsabilità Civile Auto
13	› 4.1 Rinuncia all'azione di rivalsa
13	› 4.2 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
13	› 4.3 Peso massimo rimorchiabile
13	› 4.4 Danni da inquinamento
14	Art. 5 › Forme tariffarie
14	› 5.1 Bonus / Malus
15	› 5.2 Fissa con sconto anticipato
15	› 5.3 Fissa
15	› 5.4 Fissa con Pejus
15	› 5.5 Periodo di osservazione
15	› 5.6 Sinistri
16	› 5.7 Riscatto sinistro

	Garanzia II – Danni al veicolo
17	Art. 6 › Garanzie
17	› 6.1 Incendio
17	› 6.2 Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà
17	› 6.3 Furto e rapina
17	› 6.4 Eventi naturali
17	› 6.5 Eventi sociopolitici e atti vandalici
18	› 6.6 Cristalli
18	› 6.7 Danni accidentali
18	Art. 7 › Esclusioni
19	Art. 8 › Denuncia del sinistro ed obblighi relativi
21	› 8.1 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
21	› 8.2 Modalità di pagamento dell'indennizzo
21	› 8.3 Limiti di indennizzo
21	› 8.4 Regola proporzionale
21	› 8.5 Scoperto
21	› 8.6 Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
21	› 8.7 Diritto di surrogazione
22	Art. 9 › Forme e tipi di garanzia – Valori assicurati
22	› 9.1 Forme e tipi di garanzia
22	› 9.2 Rivista di riferimento
23	› 9.3 Valori assicurati
23	› 9.4 Adeguamento dei valori assicurati
	Garanzia III – Perdite pecuniarie
24	Art. 10 › Garanzie
24	› 10.1 Garanzie speciali
25	› 10.2 Denuncia di sinistro e obblighi relativi
	Garanzia IV – Infortuni
26	Art. 11 › Infortuni del conducente
26	› 11.1 Morte
27	› 11.2 Invalidità permanente
28	› 11.3 Diaria da ricovero
28	› 11.4 Rimborso spese sanitarie
28	› 11.5 Esclusioni
29	› 11.6 Rinuncia alla surrogazione
29	› 11.7 Limiti di età
29	Art. 12 › Denuncia e liquidazione del sinistro
29	› 12.1 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi
30	› 12.2 Cumulo di indennizzi
30	› 12.3 Controversie - Arbitrato irrituale
30	› 12.4 Pagamento dell'indennizzo
30	› 12.5 Tabella infortuni

	Garanzia V – Assistenza
33	Art. 13 › Oggetto della prestazione
38	› 13.1 Esclusioni
38	› 13.2 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi
39	NORME FINALI
39	Art. 14 › Condizioni speciali
39	Art. 15 › Clausole di vincolo

Premessa

Le condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza stipulata dal Contraente sul modello indicato sul modulo di polizza:

› **A460 Driversystem Più** - per gli altri veicoli

Resta inteso che:

- › si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;
- › l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sul modulo di polizza;
- › l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, la franchigia o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso o sulle presenti Condizioni.

In ottica di trasparenza, le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle assicurazioni (vedi in definizioni "Legge").

Parte I - Norme comuni a tutte le garanzie

ART. 1 › CONDIZIONI GENERALI

1.1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

I premi devono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure presso la sede della Società. Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato e contrassegno.

Se alla scadenza contrattualmente convenuta il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Qualora il certificato ed il contrassegno si siano deteriorati, la Società rilascia un duplicato su richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; la Società rilascia, altresì, un duplicato in caso di furto, smarrimento o distruzione previa presentazione della denuncia fatta presso l'Autorità competente o di una dichiarazione circa l'evento accaduto.

1.2 Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

In caso di circolazione all'estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

1.3 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

Limitatamente ai casi di cui all'art. 1893, tale rivalsa verrà operata nei limiti del 10% del risarcimento liquidato con il massimo di Euro 5.000.

1.4 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Inoltre, il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza dell'intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato.

L'inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art.144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

ART. 2 › GESTIONE DEL CONTRATTO

2.1 Rinnovo del contratto e disciplina del recesso

La Società si riserva la facoltà di modificare le condizioni di premio al momento della scadenza annuale;

le indicazioni in merito al premio di rinnovo, almeno 30 giorni prima della scadenza stessa, verranno inviate al Contraente in conformità alle disposizioni di legge tramite comunicazione contenente anche data di scadenza del contratto e modalità per l'esercizio della disdetta contrattuale, nonché l'attestato di rischio come indicato all'articolo 3.5.

Non si considerano modifiche delle condizioni di premio quelle derivanti da:

- › applicazione delle regole evolutive in caso di tariffa in forma bonus malus o pejus;
- › variazione di eventuali sconti concessi all'atto della stipulazione;
- › adeguamento dei valori assicurati rispetto all'annualità precedente.

Ai sensi dell'art.172 della Legge, in caso di modifica delle condizioni di premio in misura superiore al tasso programmato di inflazione il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione alla Società o all'intermediario presso il quale è stipulata la polizza da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano ovvero a mezzo telefax, entro il giorno di scadenza del contratto;

in questo caso il contratto si risolve il giorno di scadenza stesso e non si applica il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c.

Salvo quanto sopra espresso, la disdetta deve essere inviata da una delle parti, con raccomandata o telefax, almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata in polizza. In mancanza lo stesso, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Qualora poi il contratto sia stato emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto.

Il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto.

2.2 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione.

La Società rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio.

Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, solo previa restituzione del certificato, del contrassegno (salvo il caso di furto o rapina) e della carta verde se rilasciata, può alternativamente richiedere:

› SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge o del locatario, o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo, salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. La Società provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

› SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

che il contratto sia sospeso: in questo caso si applicheranno le regole della sospensione ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui all'art. 2.3 "Sospensione e riattivazione del contratto".

› CESSIONE DEL CONTRATTO

che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di alienazione, per il medesimo veicolo in capo all'acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza, alla quale, in deroga all'art. 2.1 "Rinnovo del contratto e disciplina del recesso", il contratto non si rinnoverà tacitamente e si intenderà risolto.

› RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e contrassegno e dell'eventuale carta verde; limitatamente al caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza; **resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all'anno, la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

2.3 Sospensione e riattivazione del contratto

› SOSPENSIONE

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto **è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale carta verde.** La Società ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei suddetti documenti, salvo il caso di furto o rapina per il quale la sospensione ha decorrenza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società.

A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, furto totale o rapina, cessazione definitiva dalla circolazione od esportazione definitiva del veicolo, oppure nel caso di alienazione o deposito in conto ven-

di dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN.

› **LA SOSPENSIONE NON PUÒ ESSERE CONCESSA:**

- › per i contratti di durata inferiore all'anno;
- › per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto;
- › l'ultimo giorno di validità del contratto.

› **RIATTIVAZIONE PER LO STESSO VEICOLO**

La riattivazione del contratto, fermo il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza annuale del contratto per un periodo pari a quello della sospensione.

All'atto della riattivazione, la Società ridetermina il premio dovuto sulla base della propria tariffa in vigore al momento della riattivazione e conteggia a favore del Contraente il rateo di premio pagato e non goduto ferma la forma tariffaria.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore ai 60 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione ed il Contraente sarà tenuto al pagamento di tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto.

› **RIATTIVAZIONE PER ALTRO VEICOLO**

All'atto della riattivazione, fermo quanto sopra, è consentito chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, applicando la disciplina della sostituzione del veicolo di cui all'art – 2.2 "Cessazione del rischio", a condizione che:

- › il veicolo uscente sia stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a furto o rapina o abbia cessato definitivamente di circolare;
- › il veicolo entrante sia intestato al PRA alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, ovvero al coniuge o al locatario, o, in caso di società di persone, ad una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa.

› **OSSERVAZIONE DEI SINISTRI**

Anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto durata non inferiore a 60 giorni, e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

2.4 Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

2.5 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

2.6 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

Parte II - Le garanzie assicurative

Garanzia I - Responsabilità Civile

ART. 3 › OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 Responsabilità Civile Auto

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile Auto:

- a) per la circolazione del veicolo assicurato in aree private; per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata con il limite di Euro 3.000.000 per sinistro;
- b) della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;
- c) del Contraente, del conducente e del proprietario, relativamente ai veicoli dati a noleggio con conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto e da smarrimento;
- d) per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa estensione di garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
- e) personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso;
- f) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili;
- g) per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima stessa) e del conducente fino alla concorrenza di Euro 1.500 per sinistro nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso medico;
- h) per i danni derivanti dal traino di rimorchi;
- i) per i rimorchi muniti di targa propria va stipulata apposita assicurazione per i danni cagionati a terzi quando questi siano staccati dalla motrice (rischio statico); i massimali indicati in polizza valgono esclusivamente per il rischio statico e non si cumulano, in caso di sinistro, con quelli del veicolo trainante qualora fossero ad esso agganciati.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

3.2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante nel caso di:

- a) veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- b) conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto alla lettera c);

-
- c) conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- d) relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto cose, l'assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto cose sul veicolo;
- e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- f) veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; l'assicurazione è operante anche in caso di circolazione all'estero;
- g) veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o suo dipendente;
- h) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo. Nei casi previsti alle lettere b), c), d) ed e) il diritto di rivalsa verrà limitato al 10% del risarcimento liquidato con il massimo di Euro 5.000.

3.3 Modalità per la denuncia di sinistro

In tutti i casi di sinistro nel quale sia coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato deve:

- › presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia utilizzando lo stampato "constatazione amichevole" (modulo blu); la denuncia può essere effettuata anche presso la Società oppure telefonando al numero verde 800 - 258501;
- › fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
- › a richiesta, produrre in fotocopia la carta di circolazione ed il certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato e patente del conducente il veicolo al momento del sinistro;
- › trasmettere alla Società le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, la Società ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art.144 della Legge.

Inoltre, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di indennizzo, comunicando:

- › l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- › i nomi degli assicurati;
- › le targhe dei due veicoli coinvolti;
- › la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- › le generalità di eventuali testimoni;
- › l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;

-
- › luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare il danno;
 - › in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.

3.4 Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei terzi, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato, in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

3.5 Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale, se è stata stipulata la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società invia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione dello stato di rischio in conformità alle disposizioni di legge.

In qualsiasi momento sia richiesto, l'attestazione di rischio relativa alle ultime 5 annualità sarà consegnata al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria, entro 15 giorni dalla richiesta.

In caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso la Società invia la relativa attestazione aggiornata.

La Società non invia l'attestazione nel caso di:

- › sospensione della garanzia in corso di contratto
- › contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- › contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- › contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita (qualora il contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso la Società invia la relativa attestazione aggiornata;
- › cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell'attestazione dello stato di rischio, la Società ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente, entro 15 giorni dalla richiesta stessa; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del veicolo, se persona diversa, e nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del veicolo.

ART. 4 › GARANZIE COMPLEMENTARI ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

A FRONTE DI APPOSITA PATTUIZIONE RIPORTATA SUL MODULO DI POLIZZA SONO CONCEDIBILI LE SEGUENTI ESTENSIONI:

4.1 Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa:

- › **VEICOLO GUIDATO DA PERSONA NON ABILITATA:** nei confronti del proprietario o locatario del veicolo appartenente al nucleo familiare dello stesso, e del conducente in caso di veicolo guidato da persona in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- › **DANNI SUBITI DA TERZI TRASPORTATI QUANDO IL TRASPORTO AVVIENE IN MODO IRREGOLARE:** nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare dello stesso e del conducente, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- › **GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE:** nei confronti del proprietario o del locatario o appartenente al nucleo familiare dello stesso e del conducente in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

4.2 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

La garanzia viene prestata per gli stessi massimali indicati in polizza per la garanzia Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto in genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

4.3 Peso massimo rimorchiabile

Nel caso in cui sia dichiarato in polizza che il veicolo non traina rimorchio, il peso imputato ai fini della determinazione del premio è solo quello relativo alla motrice. La Società si riserva la facoltà di azione di rivalsa nel caso di traino rimorchio non dichiarato.

4.4 Danni da inquinamento

La Società indennizza - fino alla concorrenza del massimale di 250.000 euro - i danni da inquinamento provocati dalla fuoriuscita di liquidi e materiali cagionati esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture collegati al veicolo quando lo stesso non sia in circolazione, purché non dovuti a mancata, insufficiente o difettosa manutenzione.

Per danni da inquinamento si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali, acqua, aria e suolo - congiuntamenteo disgiuntamente - dovuti alla presenza di uno o più sostanze emesse o comunque fuoriuscite seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture.

ART. 5 › FORME TARIFFARIE

Secondo quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, la presente assicurazione è stipulata in una delle seguenti forme tariffarie:

5.1 Bonus / Malus

Il sistema prevede 23 classi di merito; per ciascuna classe il premio viene calcolato applicando un determinato coefficiente al premio base secondo la seguente tabella:

Tabella regole evolutive bonus protetto

Classi di merito		Classi di merito	
1E	0,60	8	0,96
1D	0,63	9	1,00
1C	0,65	10	1,04
1B	0,68	11	1,08
1A	0,70	12	1,13
1	0,73	13	1,17
2	0,76	14	1,22
3	0,79	15	1,30
4	0,82	16	1,40
5	0,86	17	1,55
6	0,89	18	1,80
7	0,93		

Assegnazione della polizza

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato ad una determinata classe secondo le regole di assegnazione in vigore al momento della stipulazione del contratto, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet della Società.

Regole evolutive

Al termine dell'annualità assicurativa, la polizza è assegnata ad una **nuova classe di merito sulla base della sinistrosità**, in base alle regole dell' art. 5.6 e delle seguenti tabelle.

Tabella delle regole evolutive

Classi di provenienza	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri	Classi di provenienza	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1E	1E	1C	1	4	7	8	7	10	13	16	18
1D	1E	1B	2	5	8	9	8	11	14	17	18
1C	1D	1A	3	6	9	10	9	12	15	18	18
1B	1C	1	4	7	10	11	10	13	16	18	18
1A	1B	2	5	8	11	12	11	14	17	18	18
1	1A	3	6	9	12	13	12	15	18	18	18
2	1	4	7	10	13	14	13	16	18	18	18
3	2	5	8	11	14	15	14	17	18	18	18
4	3	6	9	12	15	16	15	18	18	18	18
5	4	7	10	13	16	17	16	18	18	18	18
6	5	8	11	14	17	18	17	18	18	18	18
7	6	9	12	15	18						

5.2 Fissa con sconto anticipato

A fronte di apposita pattuizione sul modulo di polizza, si conviene che:

- › il premio della presente polizza è determinato anche in base al pagamento, se pur a titolo parziale, di sinistri, indipendentemente dalla percentuale di responsabilità che si abbia in essi, nel corso del periodo annuo di assicurazione, l'importo non è dovuto in caso di sinistro nel quale l'assicurato non abbia alcuna responsabilità in merito;
- › al termine dell'annualità assicurativa, il premio anticipato iniziale sarà soggetto a conguaglio a favore della Società nella misura della somma pattuita in polizza per ciascun sinistro che abbia dato luogo al pagamento, con il massimo di cinque;
- › per i soli sinistri verificatisi ma non ancora pagati nel corso del periodo di assicurazione, la regolazione con richiesta di versamento del relativo conguaglio di premio avrà luogo entro un anno dal pagamento degli stessi.

L'eventuale conguaglio di premio dovuto dall'Assicurato **dovrà essere pagato** presso l'Agenzia oppure presso la sede della Società entro 15 giorni dalla comunicazione del conguaglio medesimo.

5.3 Fissa

Il premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto della presente polizza è determinato in misura fissa.

5.4 Fissa con Pejus

Al momento della stipulazione, il premio è determinato in base alla tariffa in vigore. Al termine dell'annualità assicurativa, si applica la tabella sotto riportata, secondo le regole dell'articolo 5.6.

Sinistri Pagati	Aumenti rispetto al premio base
Fino a 1	-
2	+ 15%
Oltre 2	+ 25%

5.5 Periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- › **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- › **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

5.6 Sinistri

Al termine dell'annualità assicurativa, la polizza è assegnata ad una **nuova classe in malus, o subisce una maggiorazione del Pejus**, determinata in base al pagamento, anche a titolo parziale, di sinistri nel corrispondente periodo di osservazione, per i quali si abbia alternativamente:

- › una responsabilità principale;
- › una responsabilità paritaria che, cumulata a una o più responsabilità paritarie della medesima annualità o di precedenti, sia pari o superiore al 51%.

L'assegnazione della classe è **determinata altresì** dai sinistri - che non siano già stati considerati - verificatisi nei periodi di osservazione precedenti.

Al termine dell'annualità assicurativa, la polizza è assegnata ad una nuova classe in bonus o non subisce la maggiorazione del Pejus se nel corrispondente periodo di osservazione:

- › non si siano verificati sinistri;
- › ai sinistri pagati, anche a titolo parziale, sia stata attribuita una responsabilità minoritaria;
- › ai sinistri pagati, anche a titolo parziale, sia stata attribuita una responsabilità paritaria che, cumulata a una o più responsabilità paritarie della medesima annualità o di precedenti, sia inferiore al 51%.

5.7 Riscatto sinistro

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro 3 mesi, il Contraente ha la facoltà di versare alla Società o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente: i sinistri rimborsati non influiranno sull'assegnazione della classe di merito Bonus/Malus o sulla maggiorazione del Pejus dell'annualità successiva né verranno conteggiati in caso di sconto anticipato.

Si possono riscattare i sinistri pagati nell'ultima annualità conclusasi per i quali si abbia una responsabilità principale o paritaria.

Parte II - Le garanzie assicurative

Garanzia II - Danni al veicolo

ART. 6 › GARANZIE

6.1 Incendio

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante. La garanzia non comprende il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina.

6.2 Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà

La Società, indennizza, fino alla concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza, i danni materiali e diretti causati da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:

- › a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- › al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo, o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

6.3 Furto e rapina

La Società indennizza i danni materiali e diretti:

- › per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina;
- › cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- › verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- › danni da scasso: causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo;
- › subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.

MEZZI DI PROTEZIONE

La garanzia furto, è stipulata sul presupposto che il veicolo sia dotato di uno o più mezzi di protezione dichiarati sul modulo di polizza.

In caso di presenza di impianto antifurto satellitare, antifurto Block Shaft, o Antifurto Meck Lock System non verranno applicati gli scoperti eventualmente previsti in caso di furto totale.

Resta inteso che l'indennizzo sarà ridotto nella misura del 20% qualora al momento del sinistro non sussistessero i mezzi di protezione dichiarati; l'indennizzo sarà ridotto nella misura del 50% con un minimo di Euro 5.000 qualora non sussistesse un impianto antifurto satellitare o antifurto Block Shaft.

6.4 Eventi naturali

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche.

La Società indennizza inoltre i danni da allagamento, qualunque sia la causa dello stesso; in questo caso è fissato un limite di indennizzo pari ad Euro 2.000.

6.5 Eventi sociopolitici e atti vandalici

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere.

Sono comunque esclusi tutti i danni derivanti da circolazione.

6.6 Cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in caso di rottura degli stessi.

La garanzia è prestata per ogni periodo assicurativo fino alla concorrenza del massimale riportato sul modulo di polizza, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni.

In caso di sostituzione, la garanzia è prestata con le seguenti condizioni:

- › con applicazione dello scoperto del 10% da calcolarsi sull'importo del danno;
- › senza applicazione dello scoperto, qualora la sostituzione avvenga in uno dei centri convenzionati segnalati dalla Società in caso di sinistro.

In caso di riparazione, la garanzia è prestata senza applicazione di scoperto.

6.7 Danni accidentali

› KASKO

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali; caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e uscita di strada e in genere urto contro ostacoli o contro oggetti di qualsiasi tipo.

In caso di danno in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, non si applicheranno gli scoperti previsti in polizza.

› COLLISIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione Responsabilità Civile Auto o contro veicolo con guida di rotaie, purché identificato.

ART. 7 › ESCLUSIONI

Per tutte le garanzie non sono risarcibili i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da terremoto (ad eccezione della garanzia Incendio);
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; garanzie assicurative;
- d) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
 - › del Contraente;
 - › dell'Assicurato;
 - › dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
 - › del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;
 - › qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

E inoltre:

limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina non sono risarcibili i danni:

- e) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio;
- f) causati da incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia Collisione o Collisione agevolata;
- g) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e ad esclusione della garanzia furto e rapina gli atti dolosi in genere;
- h) causati da eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine.

Limitatamente alle garanzie Danni accidentali non sono risarcibili i danni:

- i) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- j) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera i);
- k) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia alla Rivalsa;
- l) successivi a furto o rapina;
- m) conseguenti alla circolazione "fuoristrada";
- n) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- o) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
- p) causati da eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine;
- q) cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio;
- r) subiti a causa di traino irregolare attivo o passivo, di manovra a spinta.

ART. 8 › DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

L'Assicurato in caso di sinistro deve:

- › presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o la sede della Società oppure telefonare al numero verde 800 - 258501;
 - › fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
 - › informare La Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso;
- e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:
- › nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:
 - › presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;

-
- › fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere alla Società copia della denuncia di furto;
 - › fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
 - › fornire originale dell'estratto cronologico generale del PRA;
 - › fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
 - › fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
 - › rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
 - › per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
 - › **nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:**
 - › presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
 - › per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
 - › per i danni relativi al furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.) la società ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti sostituite in mancanza delle quali non si procederà all'indennizzo;
 - › **nel caso di incendio deve inoltre:**
 - › se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
 - › fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
 - › in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
 - › per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
 - › **nel caso di rottura cristalli deve inoltre:**
 - › fornire documento fiscale attestante l'avvenuta sostituzione o riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;
 - › **nel caso di eventi sociopolitici e atti vandalici deve inoltre:**
 - › presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
 - › in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
 - › per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
 - › la società ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite in mancanza delle quali non si procederà ad alcun indennizzo;
 - › **nel caso di eventi naturali deve inoltre:**
 - › in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
 - › per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

› **nel caso di garanzie Danni Accidentali, deve inoltre:**

- › in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
- › per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Infine **la Società si riserva** di richiedere, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La Società ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

8.1 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 3 giorni dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società, né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.

8.2 Modalità di pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Resta fermo il disposto dell'art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso.

8.3 Limiti di indennizzo

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

8.4 Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, **la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori**; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10%, purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equipollente.

8.5 Scoperto

Dall'importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, sono detratti gli importi eventualmente pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto.

In caso di contemporanea applicabilità di più scoperti, i rispettivi importi non si cumulano, **ma si applica esclusivamente il maggiore.**

8.6 Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, oppure quando una di queste lo richieda, in caso di controversia, La Società e l'Assicurato potranno congiuntamente

deferire per iscritto la determinazione due periti i quali, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

8.7 Diritto di surrogazione

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, a La Società fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del veicolo, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.

ART. 9 › FORME E TIPI DI GARANZIA - VALORI ASSICURATI

9.1 Forme e tipi di garanzia

Con riferimento a tutte le garanzie, ad eccezione della garanzia Cristalli e che sempre prestata a valore a nuovo, l'assicurazione, sulla base di quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, può essere prestata nella seguente forma:

› **VALORE COMMERCIALE:** la Società si impegna a indennizzare:

- › **in caso di danno totale:** una somma corrispondente al valore commerciale del veicolo determinato –se censito - sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro, nonché al valore commerciale degli accessori aggiuntivi, se assicurati, al momento del sinistro;
- › **in caso di danno parziale:** una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale dello stesso.

L'assicurazione, inoltre, in base a quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, può essere prestata nel tipo **completo**, ossia la Società assicura sia il danno totale che il danno parziale. Per danno totale si intende il danno quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale.

9.2 Rivista di riferimento

Per rivista di riferimento si intende la rivista riportata sul modulo di polizza.

Ad ogni scadenza annuale la Società ha la facoltà di modificare la rivista di riferimento, depositando le indicazioni circa la nuova rivista presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza stessa.

9.3 Valori assicurati

L'assicurazione è prestata per i valori dichiarati dal Contraente e riportati nelle seguenti caselle del modulo di polizza:

- › “Valore base del veicolo”;
- › “Valore degli accessori aggiuntivi”;

Per “accessori” si intendono le installazioni stabilmente fissate al veicolo, compresi gli apparecchi antifurto di qualsiasi tipo e gli “apparecchi fonoaudiovisivi” intendendo per tali: radio, Bluetooth, navigatori satellitari, lettori CD/DVD, televisori ed altri apparecchi del genere purché stabilmente fissati al veicolo.

Si distinguono accessori:

- › **di serie**, se costituiscono normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino;
- › **aggiuntivi**, se sono forniti dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino oppure se, forniti dalla casa costruttrice o da altre ditte, sono installati sul veicolo successivamente all'acquisto.

Gli accessori che non costituiscono normale dotazione del veicolo ma che vengono forniti gratuitamente al momento dell'acquisto del veicolo si intendono aggiuntivi e non di serie.

La casella “Valore base del veicolo” comprende il valore degli accessori di serie.

9.4 Adeguamento dei valori assicurati

Adeguamento a richiesta del Contraente

La presente norma si applica in caso di risposta NO alla dichiarazione prevista nel modulo di polizza.

La Società, ad ogni rinnovo contrattuale:

- › adegua, su specifica richiesta del Contraente, i valori assicurati al valore indicato dallo stesso;
- › adegua il premio ai nuovi valori.

Parte II - Le garanzie assicurative

Garanzia III - Perdite pecuniarie

ART.10 › GARANZIE

10.1 Garanzie speciali

La Società garantisce, con la presente assicurazione, i rischi relativi alle garanzie sottoscritte sul modulo di polizza come riportate nella seguente tabella, secondo le modalità descritte per ciascuna garanzia.

Garanzie	
Pacchetto A	Tassa di proprietà, Sostituzione serrature, Recupero - Traino e Custodia, Fermo veicolo, Immatricolazione veicolo sostitutivo, Rimborso spese di reimmatricolazione, Incendio derivante da eventi sociopolitici
Pacchetto B	Rimborso ambulanza, Sequestro penale, Bagagli trasportati
Documenti	-

- › **TASSA DI PROPRIETÀ:** la Società rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, la quota di tassa di proprietà del veicolo assicurato corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro **fino alla data di scadenza della tassa pagata**.
- › **SOSTITUZIONE SERRATURE:** la Società rimborsa, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. **La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro.**
- › **RECUPERO - TRAINO - CUSTODIA:** la Società rimborsa in caso di sinistro, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità; **la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500 per ogni sinistro.**
- › **FERMO VEICOLO:** la Società rimborsa in caso di incendio, furto o rapina, le spese sostenute dal proprietario o intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, a seguito dell'indisponibilità del veicolo fino al giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità; **l'indennizzo è stabilito in Euro 25 per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, con il massimo di 30 giorni.**
- › **IMMATRICOLAZIONE VEICOLO SOSTITUTIVO:** la Società rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing per l'immatricolazione di un veicolo.
Il rimborso:
 - › **è integrale** se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;
 - › **è pari** alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale superiore;
 - › **corrisponde** alle spese di voltura **con il limite** delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se questo è sostituito da veicolo usato.Il rimborso **non comprende** l'importo di eventuali imposte straordinarie.

-
- › **RIMBORSO SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE:** la Società rimborsa le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing per la re immatricolazione a seguito di:
 - a) distruzione, furto o smarrimento della targa;
 - b) perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale (successivo ritrovamento) o incendio parziale;
 - c) ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con il telaio contraffatto; in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la ripunzonatura.
 - › **RIMBORSO AMBULANZA:** la Società, in caso di trasporto con autoambulanza a seguito di incidente, rimborsa le spese sostenute dal conducente e dai terzi trasportati sul veicolo.
 - › **SEQUESTRO PENALE:** in caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, la Società indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in Euro 25 per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo con il massimo di 30 giorni. La garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia della Società e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
 - › **BAGAGLI TRASPORTATI:** la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati, fino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro; la garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del conducente o dei trasportati, con esclusione di: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.
 - › **INCENDIO DERIVANTE DA EVENTI SOCIOPOLITICI:** la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato a causa di incendio insorto in conseguenza di atti vandalici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.
L'importo liquidabile sarà determinato tenendo conto del degrado d'uso del veicolo e non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% minimo Euro 150.

10.2 Denuncia di sinistro e obblighi relativi

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- › presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o la Società oppure telefonare al numero verde 800 – 258501;
- › fornire i dati relativi alla polizza e al sinistro e la documentazione che verrà richiesta.

Parte II - Le garanzie assicurative

Garanzia IV - Infortuni

ART.11 › INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La Società assicura, nei limiti riportati nel modulo di polizza, il conducente del veicolo assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti durante la circolazione del veicolo stesso.

La garanzia vale purché il conducente sia in possesso di valida e regolare patente di abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti oppure, se in possesso di patente idonea ma scaduta, che venga rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, a meno che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso.

La garanzia comprende anche gli infortuni:

- › avvenuti durante la circolazione, nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
- › derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- › avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
- › avvenuti durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che il conducente non vi abbia preso parte attiva.

Resta inteso che per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'Assicurato.

Se avvenuti durante la guida sono considerati infortuni anche:

- › l'asfissia causata da gas o vapori;
- › l'annegamento;
- › l'assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche;
- › le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.

11.1 Morte

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che determini la morte dell'Assicurato, la Società - salvo diverse indicazioni dell'Assicurato - effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti eguali tra loro.

L'indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.

Se il medesimo infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per conseguenza, oltre la morte dell'Assicurato, anche quella del coniuge - se pure la loro morte avvenga in tempi diversi - la Società raddoppia la quota d'indennizzo spettante a ciascuno dei figli minori di 18 anni al momento del sinistro che risulti a carico dell'Assicurato o del coniuge.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte.

La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Se successivamente è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società avrà diritto alla restituzione della somma assicurata.

11.2 Invalidità permanente

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all'art 12.5.

Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

L'indennizzo viene riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.

Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall'infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione - che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza - in riferimento al quadro presentato dall'Assicurato in quel momento.

Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:

- › per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;
- › nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti a infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti;
- › la perdita totale e irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- › nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- › la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- › per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicare presidi correttivi;
- › in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- › in caso di constatato mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

Nei casi non specificati nella tabella, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Franchigia: limitatamente alla presente garanzia si applica la franchigia pattuita in polizza;

› tale franchigia non si applica se il grado di invalidità permanente è pari ad almeno il 30%

Il danno viene risarcito al 100% se il grado di invalidità permanente è pari ad almeno il 70%.

Ed inoltre:

- › sulla parte eccedente Euro 130.000 e inferiore a Euro 200.000, l'indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al 5% del totale e, in ogni caso, l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 5%;
- › sulla parte eccedente Euro 200.000, l'indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al 10% del totale e, in ogni caso, l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 10%.

11.3 Diaria da ricovero

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all'estero, la Società assicura la corresponsione dell'importo giornaliero assicurato.

L'indennizzo in caso di ricovero viene computato dal giorno di ricovero e termina il giorno antecedente la dimissione, con il massimo di 360 giorni, complessivamente per uno o più ricoveri relativi allo stesso infortunio.

Successivamente ad un ricovero di durata superiore a 12 giorni consecutivi, la Società corrisponde all'Assicurato anche un indennizzo giornaliero di "convalescenza" che indipendentemente dalla sua concreta necessità e durata, viene forfettariamente riconosciuto per un periodo di 12 giorni.

L'indennizzo per la convalescenza viene corrisposto in misura giornaliera pari al 50% di quella garantita per il ricovero.

Per "Istituto di cura" si intende l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate al Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

11.4 Rimborso spese sanitarie

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all'estero, la Società rimborsa le spese sanitarie sostenute, sino alla concorrenza del massimale assicurato, per:

- › onorari di medici e di chirurghi;
- › diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- › rette di degenza;
- › assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici;
- › accertamenti diagnostici;
- › trasporto in ambulanza all'Istituto di cura.

In caso di danni estetici al viso dovuti a sfregi e deturpazioni conseguenti ad infortunio, vengono rimborsate le spese documentate sostenute dall'Assicurato entro 2 anni dalla guarigione clinica, per cure e applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica; sono in ogni caso escluse le protesi dentarie.

11.5 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

- a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali:

sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;

- b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- c) causati in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- d) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- e) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera d);
- f) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n° 7 e 187 n° 8 del Codice della Strada e successive modifiche; salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia all'azione di rivalsa;
- g) occorsi in occasione dell'uso del veicolo in modo illecito o contro la volontà del Contraente;
- h) causati da:
 - › esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - › guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.

11.6 Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

11.7 Limiti di età

L'assicurazione non è operante se il conducente ha un'età superiore a 75 anni alla data del sinistro.

ART.12 › DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

12.1 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro, l'Assicurato, o chi per esso, deve:

- › presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o la Società;
- › fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- › produrre certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta;
- › per le garanzie "Diaria da ricovero" e "Rimborso spese sanitarie", presentare copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici e delle fatture in originali di spesa che saranno successivamente restituite dalla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari e aventi diritto, devono consentire la visita ai medici della Società e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

12.2 Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Gli altri indennizzi sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte.

12.3 Controversie - Arbitrato irrituale

In caso di controversie sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, sulla misura dei rimborsi o delle indennità, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere³¹ re se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, **salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali.**

I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo.

12.4 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni.

Per gli infortuni avvenuti all'estero il pagamento verrà effettuato in Italia in valuta italiana.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

12.5 Tabella Infortuni:

	Destro	Sinistro
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		
› un arto superiore	70%	60%
› una mano o un avambraccio	60%	50%
› un pollice	18%	16%
› un indice	14%	12%
› un medio	8%	6%
› un anulare	8%	6%
› un mignolo	12%	10%
› la falange ungueale del pollice	9%	8%
› una falange di un altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi:		
› della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
› del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera	20%	15%
› del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera	10%	8%
Paralisi completa:		
› del nervo radiale	35%	30%
› del nervo ulnare	20%	17%
Esiti di rottura tendinea completa, indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato:		
› del capo prossimale o distale del bicipite brachiale	5%	4%
› di un tendine della cuffia dei rotatori	5%	4%
Perdita anatomica o funzionale di arto inferiore:		
› al di sopra della metà della coscia	70%	
› al di sotto di metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
› al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%	
› di un piede	40%	
› di ambedue i piedi	100%	
› di un alluce	5%	
› di un altro dito del piede	1%	
› della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Postumi di lesioni meniscali:		
› se complete e disposte in senso trasversale	3%	
› in tutti gli altri casi	1%	
Postumi di rottura completa di legamenti al ginocchio:		
› collaterale interno	12%	
› collaterale esterno	8%	
› crociato anteriore	6%	
› crociato posteriore	6%	
Anchilosi:		
› dell'anca in posizione favorevole	35%	
› del ginocchio in estensione	25%	
› della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragali	15%	

Paralisi completa del nervo:	
› sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di rottura tendine completa indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato:	
› tendine di Achille	4%
› quadricipite femorale	5%
Esiti di frattura scomposta di una costa	
1%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
› una vertebra cervicale	12%
› una vertebra dorsale	5%
› 12 ^a dorsale	10%
› una vertebra lombare	10%
Esiti di frattura del sacro	
3%	
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	
5%	
Perdita totale anatomica o funzionale di:	
› un occhio	25%
› ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di:	
› un orecchio	10%
› ambedue gli orecchi	40%
Stenosi nasale assoluta:	
› monolaterale	4%
› bilaterale	10%
Perdita anatomica di:	
› un rene	15%
› della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Parte II - Le garanzie assicurative

Garanzia V - Assistenza

ART. 13 › OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La Società garantisce, tramite la la Struttura Organizzativa Europ Assistance, le prestazioni elencate sulla base della forma di garanzia prescelta.

Il servizio viene offerto nelle forme: **ORO** e **ARGENTO**.

Resta inteso che:

- › ogni singola prestazione non può essere fornita per ciascun Assicurato più di tre volte per periodo assicurativo;
- › il diritto alle prestazioni non sussiste qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
- › qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- › qualora l'Assicurato usufruisca di prestazioni analoghe a quelle fornite dalla Società, queste saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi;
- › l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e dei periti eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso;
- › tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione di ogni somma anticipata;
- › l'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Inoltre, fermo restando quanto previsto all'art. 4 Auto in sostituzione, nell'ambito della presente garanzia:

- › per "incidente" si intende la collisione con altro veicolo, l'urto contro un ostacolo fisso, il ribaltamento, l'uscita di strada che provochino al veicolo danni tali da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri;
- › per "guasto" si intende qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo tale da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri.

Le prestazioni sono fornite ai veicoli secondo le modalità della seguente tabella:

Forma Argento	Soccorso stradale, Officina mobile, Recupero veicolo uscito di strada, Spese di rimessaggio, Assistenza telefonica, Pronto guasti.
Forma Oro	Rientro passeggeri, Spese d'albergo, Invio pezzi di ricambio, Anticipo spese di prima necessità, Anticipo spese legali, Rimpatrio sanitario, Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, Rimpatrio salma, Consulenza medica.

Le prestazioni fornite con la forma “ORO” comprendono anche quelle fornite con la forma “ARGENTO”

1 Soccorso stradale

Qualora il veicolo abbia subito:

- › un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- › un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso in accordo con l'Assicurato presso l'officina convenzionata più vicina o, in alternativa e se si trovano entro un raggio di 50 Km, all'officina indicata dallo stesso o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio dell'Assicurato la Società tiene a proprio carico il relativo costo.

Sono a carico dell'Assicurato:

- › le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
- › le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all'estero.

2 Officina mobile

Qualora il veicolo abbia subito:

- › un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- › un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento;

con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invia la stessa per la riparazione.

L'Officina Mobile interverrà anche nell'ipotesi di casuale foratura di pneumatico; in questo caso l'unico pneumatico utilizzato per la sostituzione sarà quello in dotazione al veicolo.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione soccorso stradale.

La Società terrà a proprio carico il costo della manodopera e dell'intervento.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio o dei liquidi eventualmente utilizzati per l'intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.

3 Recupero veicolo uscito di strada

Qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non riesca a ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa interviene con il mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale.

La Società tiene a proprio carico il relativo costo, fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 200 per sinistro per le autovetture, i motoveicoli e gli altri veicoli fino a 3,5 tonnellate di peso o di Euro 2.600 per gli altri veicoli oltre 3,5 tonnellate di peso.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all'estero.

4 Assistenza telefonica

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa fornisce al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso informazioni relative a:

- › viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- › situazione meteorologica sulle strade;
- › normativa in materia di R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, Carta di Circolazione, Codice della Strada;
- › servizi turistici (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei).

Qualora, inoltre, il conducente o eventuali trasportati del veicolo, trovandosi all'estero, siano impossibilitati a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna a trasmettere loro i messaggi urgenti, declinando ogni responsabilità in merito al contenuto degli stessi.

5 Pronto guasti

La Struttura Organizzativa fornisce al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso informazioni e consulenze tramite tecnico relative a qualsiasi anomalia nel funzionamento del veicolo e dirette a risolvere eventuali impedimenti alla marcia, nei limiti della diagnosi a distanza.

6 Rientro passeggeri - Prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo abbia subito:

- › un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall'officina superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all'estero;
- › un furto totale o una rapina senza ritrovamento del veicolo, la Struttura Organizzativa mette in condizione il conducente ed eventuali trasportati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe o, su richiesta dell'Assicurato, un veicolo a noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

La Società tiene a proprio carico, fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 1.000 per sinistro, il relativo costo.

Sono a carico dell'Assicurato le eventuali eccedenze.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all'estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.

7 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora il veicolo abbia subito un incidente in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella Regione della sua residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante.

La Struttura Organizzativa provvede a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'Assicurato;
- b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
 - › aereo sanitario;
 - › aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
 - › treno, in prima classe;
 - › autoambulanza;

c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei.

L'Assicurato deve comunicare telefonicamente alla Struttura Organizzativa la patologia da cui è affetto ed indicare nominativo e recapito del suo medico curante.

Non danno luogo alla prestazione:

a) **le terapie riabilitative;**

b) **le malattie infettive e ogni altra patologia da cui sia affetto l'Assicurato nei casi in cui il trasporto implichi la violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia e all'estero.

8 Invio pezzi di ricambio

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina parziali e i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dello stesso non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede, se reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia, ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.

La Società tiene a proprio carico:

> i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione.

Sono a carico dell'Assicurato:

> **il costo dei pezzi di ricambio;**

> **le eventuali spese doganali.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all'estero.

9 Anticipo spese prima necessità

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina e il conducente od eventuali trasportati del veicolo debbano sostenere delle spese impreviste e non sia loro possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede per conto degli stessi, a titolo di anticipo, al pagamento di fatture **fino ad un importo massimo di Euro 500 per sinistro.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero.**

10 Anticipo spese legali

Qualora il veicolo abbia subito un incidente e il conducente si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto, debba sostenere delle spese legali e non possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa provvede per conto dello stesso a versare a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino a un massimo di Euro 3.500 per sinistro.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero.**

11 Rimpatrio sanitario

Qualora il veicolo abbia subito un incidente in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio e necessitino, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla loro residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede ad effettuare il trasporto con quello tra i seguenti mezzi che i medici ritengono più idoneo:

> aereo sanitario;

> aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;

-
- › treno prima classe o, se necessario, il vagone letto;
 - › autoambulanza

La prestazione non è dovuta:

- › nei casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- › qualora l'infortunato addivenga a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso è ricoverato.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi, incluse:

- › l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa;

o, in alternativa:

- › la presenza durante il viaggio di un familiare presente sul posto.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all'estero.

12 Rimpatrio salma

Qualora il veicolo abbia subito un incidente e il conducente o gli eventuali trasportati siano deceduti, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma o delle salme fino al luogo di sepoltura in Italia.

La Società tiene a proprio carico le relative spese.

Sono a carico dell'Assicurato:

- › le spese relative alla cerimonia funebre;
- › l'eventuale recupero della salma.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all'estero.

13 Consulenza medica

Qualora il veicolo abbia subito un incidente in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio e necessitino di una consulenza medica, la Struttura Organizzativa fornisce, agli stessi o al loro medico, consulenza di carattere generale, **con esclusione di diagnosi o prescrizioni**, relativa alla prestazione più opportuna da effettuare in suo favore o informazioni su servizi di soccorso di urgenza, medici generici e specialisti, centri di cura e strutture sanitarie, esistenza e reperibilità di farmaci.

14 Spese d'albergo

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto o una rapina e ciò comporti una sosta forzata dello stesso per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare e prenotare un albergo per il conducente e gli eventuali trasportati per il periodo di sosta forzata.

La Società, fino alla concorrenza **di un importo massimo di Euro 500 per sinistro**, tiene a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, **in Italia o all'estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente**.

15 Spese di rimessaggio

Limitatamente agli autocarri, qualora il veicolo, trovandosi all'estero, in seguito a guasto o incidente, subisca

un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa riconosce le spese di rimessaggio per le prime 24 ore fino a Euro 260 per sinistro.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all'estero.

13.1 Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute in caso di:

- › partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- › atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o comunque in caso di sinistri avvenuti in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- › tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, salvo quanto pattuito nella garanzia “Eventi sociopolitici e atti vandalici” se stipulata;
- › terremoti;
- › eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d’aria e uragani, valanghe e slavine, salvo quanto pattuito nella garanzia “Eventi naturali” se stipulata;
- › esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- › dolo dell’Assicurato o partecipazione dello stesso a delitti dolosi;
- › avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- › avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui sopra;
- › avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n° 7 e 187 n° 8 del Codice della Strada e successive modifiche; salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia all’azione di rivalsa.

13.2 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato deve:

- › contattare la Struttura Organizzativa Europ Assistance alternativamente:
 - › telefonando al numero verde universale (in funzione 24 ore su 24):

00800 - 12102004

o altro n° telefonico

+39 02 58286.054

- › inviando un fax al numero:

+39 02 58477.201

- › comunicare con precisione:
 1. Il tipo di assistenza di cui necessita
 2. Nome e Cognome
 3. Numero di polizza
 4. Tipologia veicolo e Numero di targa
 5. Indirizzo del luogo in cui si trova
 6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza;
- › fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, giustificativi, fatture, ricevuta e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione;
- › comunicare entro 3 giorni dalla data del sinistro l’esistenza di assicurazioni per le quali l’Assicurato abbia diritto a prestazioni analoghe a quelle fornite dalla Società.

Norme finali

ART. 14 › CONDIZIONI SPECIALI

LE SEGUENTI CONDIZIONI SONO OPERANTI IN QUANTO IL RELATIVO CODICE SIA ESPRES-
SAMENTE RICHIAMATO SUL MODULO DI POLIZZA.

› Deroga al tacito rinnovo - codice A

Il presente contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

› Dichiarazione di esonero dalle imposte e dal contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione - codice B

Premesso che il veicolo assicurato è immatricolato nella Repubblica di San Marino con targa RSM o nella Città del Vaticano con targa SCV, la Società non applica sulla presente polizza né l'imposta sulle assicurazioni né il contributo al Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 15/1/1992, n° 42.

› Somme assicurate al netto IVA - codice C

Premesso che le somme assicurate sono al netto di IVA, si conviene che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell'importo indennizzabile verrà effettuata al netto della predetta imposta.

› Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione - codice D

La Società garantisce, con la presente assicurazione, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione del veicolo al solo scopo di prova, collaudo o dimostrazione, a condizione che il Contraente sia munito dell'autorizzazione ad esercitare il commercio di compravendita di veicoli usati rilasciata dalle autorità competenti.

La Società si riserva il pieno diritto di rivalsa in caso di:

- › utilizzo dei tagliandi di assicurazione difforme da quanto stabilito;
- › uso del veicolo differente da quello a scopo di prova, collaudo, dimostrazione.

› Veicoli circolanti con targa provvisoria - codice E

La Società garantisce, con la presente assicurazione, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione di veicolo munito di targa provvisoria, a condizione che il Contraente sia munito di foglio di via rilasciato dalle autorità competenti.

La Società si riserva il pieno diritto di rivalsa in caso di circolazione senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via.

ART. 15 › CLAUSOLE DI VINCOLO

LE CLAUSOLE CHE SEGUONO VALGONO ESCLUSIVAMENTE SE IL RELATIVO CODICE È
RIPORTATO NEL MODULO DI POLIZZA CON L'INDICAZIONE DELL'ENTE VINCOLATARIO E
DELLA DATA DI SCADENZA DEL VINCOLO.

- › Veicoli locati in leasing, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing (codice L2)
- › Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale (codice R2)

Premesso che la presente polizza è vincolata sino alla data di “Scadenza vincolo” indicata in polizza a favore dell’Ente vincolatario, la Società si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze del PRA, a:

- › non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
- › comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- › comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo del pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo e la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto dalla Società, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all’Ente con lettera raccomandata.

Resta inteso che in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi verrà, a norma dell’articolo 1891, secondo comma, del Codice Civile, corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario di detto vincolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto sino alla “Scadenza vincolo”, ferma restando la facoltà di non accettare il premio proposto dalla Società, secondo quanto previsto all’articolo 2.1, “Rinnovo del contratto e disciplina del recesso”.

Il Contraente rinuncia altresì ad avvalersi della facoltà di sospendere il contratto ai sensi dell’art. 2.3 “Sospensione e riattivazione del contratto”.





TORO

MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede legale in Torino via Mazzini, 53 CAP 10123 - Iscr. nel Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10050560019 - Capitale Sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00172, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

www.toroassicurazioni.it



DRIVERSYSTEM PIÙ

**Contratto di assicurazione di Tutela Legale
per la copertura dei rischi di assistenza stragiudiziale
e giudiziale nell'ambito della Circolazione Stradale**

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- › Nota Informativa e Glossario
- › Condizioni di Assicurazione
- › Informativa Privacy

deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del Contratto.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa.**



*Difesa Legale Specializzata
e Internazionale*



PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

DRIVERSYSTEM PIÙ - Circolazione Stradale

Nota Informativa e Glossario

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30 novembre 2010



*Difesa Legale Specializzata
e Internazionale*

Indice

<i>pag.</i>	NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO
3	GLOSSARIO
6	A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
6	1. Informazioni generali
6	2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione
7	B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
7	1. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
7	2. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
7	3. Premi
8	4. Surroghe/Rimborsi
8	5. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
8	6. Legge applicabile al contratto
8	7. Regime fiscale
8	C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
8	1. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo
8	2. Reclami
9	3. Arbitrato

Nota Informativa e Glossario

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

A) Assicurativo

› **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

› **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

› **Carenza Assicurativa**

Il periodo dove non c'è copertura contrattuale

› **Contraente**

Chi stipula il contratto di assicurazione.

› **Indennizzo/Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.

› **Massimale**

La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo

› **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione

› **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

› **Sinistro/Caso Assicurativo**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

› **Società**

L'impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

› **Valore in lite**

Il valore del contendere.

B) Giuridico

› **Arbitrato**

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

› **Assistenza stragiudiziale**

È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

› **Contravvenzione**

È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

› **Danno extracontrattuale**

È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

› **Delitto**

È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- › delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- › delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- › delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

› **Diritto civile**

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

› **Diritto penale**

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue

che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

› **Fatto illecito**

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

› **Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)**

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

- › nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- › nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- › nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

› **Procedimento penale**

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

› **Reato**

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

› **Sanzione amministrativa**

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

› **Spese di giustizia**

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

› **Spese di soccombenza**

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

› **Spese peritali**

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

› **Transazione**

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

› **Vertenza contrattuale**

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione – società appartenente al Gruppo Generali;
- b) Sede legale: 37126 Verona (Italia) – Via IV Novembre n. 24;
- c) La Direzione Generale in Italia : 37126 Verona (Italia) – Via IV Novembre n. 24
- d) recapito telefonico: +39 045 8372611, sito internet: www.das.it, e-mail: dasdifesa@gale@das.it;
- e) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Il patrimonio netto ammonta a 17,8 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9,03 milioni di euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,37 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all'assicuratore almeno quindici giorni prima della scadenza.

Si rinvia all'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto è destinato all'assicurazione della tutela dei diritti dell'assicurato per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito circolazione stradale in relazione alla proprietà o locazione (leasing) o usufrutto, ed inoltre alla guida del veicolo assicurato.

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare tra le due opzioni:

A) Circolazione Stradale Base;

B) Circolazione Stradale Super.

Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell'assicurazione, si rinvia all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione.

Avvertenza: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del rimborso e/o indennizzo. Si rinvia all'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – limiti minimi di valore in lite, massimali e carenze. Si rinvia agli artt. 1, 2, 6, 7 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di limite minimo di valore in lite:

- › se il limite minimo di valore in lite è di € 210,00:
 - › i sinistri di valore in lite fino a € 210,00 non verranno indennizzati/rimborsati
 - › i sinistri di valore in lite superiore a € 210,00 verranno indennizzati/ rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).

Esempio di carenza:

- › se è presente una carenza pari a 90 giorni:
 - › i sinistri insorti entro 90 giorni dalla stipula del contratto non verranno indennizzati/rimborsati
 - › i sinistri insorti successivamente ai 90 giorni dalla stipula del contratto verranno indennizzati/ rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).

2. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Avvertenze: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

3. PREMI

Il pagamento del premio è annuo. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%.

I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorchè frazionato) non superi l'importo di € 750,00.

4. SURROGHE/RIMBORSI

Avvertenze: Ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Avvertenze: Si prevede all'art.10 delle condizioni generali di assicurazione che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

5. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Avvertenze: Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

6. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

7. REGIME FISCALE

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

1. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenze: La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente per iscritto come previsto dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.

Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all'art.8 delle condizioni generali di assicurazione.

2. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

Servizio Clienti

Via IV Novembre, 24

37126 Verona

Telefax: 045 8351025

Posta elettronica: ServClienti@das.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo):

ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA

Fax: 06 42133745 - 06 42133353

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
 - b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - c) breve descrizione del motivo di lamentela;
 - d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
 - e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
- In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni assicurative e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti;

3. ARBITRATO

Avvertenza: in caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e la società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.



D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Amministratore e Direttore Generale
Roberto Grasso

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo "Tutela Legale" - Sede e Direzione Generale: 37126 VERONA - Via IV Novembre, 24 - Tel. 045.8372611 - Fax 045.8300010 - dasdifesalegale@das.it - www.das.it - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

DRIVERSYSTEM PIÙ - Circolazione Stradale

Condizioni di Assicurazione

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30 novembre 2010



*Difesa Legale Specializzata
e Internazionale*

<i>pag.</i>	TUTELA LEGALE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
3	PARTE 1 - OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
3	Art. 1 › Oggetto dell'assicurazione
3	Art. 2 › Ambito dell'assicurazione
4	Art. 3 › Persone assicurate
4	Art. 4 › Estensione territoriale
5	Art. 5 › Esclusioni
5	Art. 6 › Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia
6	PARTE 2 - DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
6	Art. 7 › Denuncia del sinistro e scelta del legale
6	Art. 8 › Gestione del sinistro
6	Art. 9 › Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato
7	Art. 10 › Recupero somme
8	PARTE 3 - CONDIZIONI GENERALI
8	Art. 11 › Altre assicurazioni
8	Art. 12 › Anticipata risoluzione dell'assicurazione
8	Art. 13 › Efficacia delle comunicazioni
8	Art. 14 › Pagamento del premio
8	Art. 15 › Proroga dell'assicurazione
9	Art. 16 › Oneri a carico del Contraente
9	Art. 17 › Rinvio alle norme di legge
9	Art. 18 › Foro competente

Tutela Legale - Circolazione Stradale

Parte 1 - Oggetto e delimitazione dell'assicurazione

ART. 1 › OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, sino ad un massimo di Euro 10.000 per sinistro, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia e più precisamente le spese:

- › per l'intervento di un legale;
- › per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- › di giustizia;
- › liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- › conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- › di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- › di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- › per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- › degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- › le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- › le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 1.000;
- › l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di Euro 10.000; l'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe e dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 2 › AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

A) CIRCOLAZIONE STRADALE BASE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, ed inoltre alla guida del veicolo assicurato:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

B) CIRCOLAZIONE STRADALE SUPER

In estensione alle garanzie previste dalla Circolazione Stradale Base, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, anche qualora:

-
- e) a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 5 "Esclusioni", debba presentare Ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
- f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore di lite sia superiore a Euro 210;
- g) subisca la decurtazione di punti della sua patente di guida. In tale ipotesi, la Società riconosce:
- › un'indennità fissa di Euro 500, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da autoscuole o da altri soggetti autorizzati;
 - › un'indennità fissa di Euro 1.000 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che l'Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento, per riacquistare il punteggio perduto.

Le suddette indennità saranno corrisposte unicamente nel caso in cui la decurtazione dei punti sia connessa ad un sinistro in garanzia e le violazioni alle norme del Codice della Strada, che abbiano originato le decurtazioni del punteggio iniziale di 20 punti o la perdita totale del punteggio, siano tutte avvenute in epoca successiva alla decorrenza dell'assicurazione.

La garanzia di cui alla lett. g) opera esclusivamente a favore:

- › del Contraente, se persona fisica;
- › del Legale Rappresentante del Contraente, se persona giuridica.

Per entrambe le opzioni, le garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato nella veste di pedone, ciclista o trasportato di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi, nell'ambito della circolazione stradale.

ART. 3 › PERSONE ASSICURATE

Il proprietario, o il locatario in leasing o l'usufruttuario, ed inoltre il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato. In caso di vertenze tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

ART. 4 › ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- › in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- › nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nello Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, per le controversie di natura contrattuale;
- › in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per i ricorsi/opposizioni alle sanzioni amministrative.

ART. 5 › ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- › per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- › per acquisto di beni mobili registrati;
- › per la materia fiscale/tributaria e la materia amministrativa salvo quanto previsto all'art. 2 lettera c) ricorso avverso il provvedimento di ritiro della patente di guida; lettera d) istanza per il dissequestro del veicolo;
- lettera e) ricorso/opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie;
- › se il Conducente non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; tuttavia, la garanzia è operante se il Conducente è munito di patente scaduta, purché ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- › se il sinistro deriva da fatti dolosi compiuti dal conducente;
- › se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;
- › se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona:
 - › che sia imputata di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada;
 - › che sia imputata del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 del Codice della Strada);
- › per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

ART. 6 › INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- › trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nei casi di controversia di diritto civile di natura contrattuale;
- › dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Tutela Legale - Circolazione Stradale

Parte 2 - Denuncia e liquidazione del sinistro

ART. 7 › DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

ART. 8 › GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art.7.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ART. 9 › DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere

demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

ART. 10 › RECUPERO SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Tutela Legale - Circolazione Stradale

Parte 3 - Condizioni generali

ART. 11 › ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'articolo. 1910 del Codice Civile.

ART. 12 › ANTICIPATA RISOLUZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione si risolve di diritto in caso di fallimento dell'Assicurato/Contraente o qualora questi subisca un concordato preventivo o la sua azienda sia sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi la garanzia cessa e le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio relativo al periodo di rischio pagato e non goduto.

ART. 13 › EFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI

Si intendono efficaci anche per D.A.S. S.p.A. le comunicazioni inviate presso ALLEANZA TORO S.p.A., relative a sospensione di contratto, cambio del veicolo, cambio di indirizzo, cessione del contratto, cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo stesso.

ART. 14 › PAGAMENTO DEL PREMIO

Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, con le precisazioni previste all'art. 6.

I premi devono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la sede della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

ART. 15 › PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, effettuata mediante lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

La garanzia prestata dalla D.A.S. S.p.A. è autonoma rispetto alle garanzie prestate dalla ALLE-

ANZA TORO S.p.A. Resta tuttavia convenuto che la disdetta inviata presso ALLEANZA TORO S.p.A relativamente alle garanzie di questa, si intenderà efficace anche per la D.A.S. S.p.A. in relazione alla propria garanzia, salvo che il Contraente dichiari espressamente di voler conservare la garanzia della D.A.S. S.p.A..

ART. 16 › ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 17 › RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART.18 › FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo "Tutela Legale" - Sede e Direzione Generale: 37126 VERONA - Via IV Novembre, 24 - Tel. 045.8372611 - Fax 045.8300010 - dasdifesalegale@das.it - www.das.it - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

DRIVERSYSTEM PIÙ - Circolazione Stradale

Privacy

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30 novembre 2010



*Difesa Legale Specializzata
e Internazionale*

Privacy

Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Codice della Privacy), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice della Privacy;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c) non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore

assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza, nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti, o delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è disponibile gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato al punto 9.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. RECLAMI

In caso di presentazione di reclamo, i dati e le informazioni correlativi saranno trattati e conservati nel Registro dei Reclami istituito dall'Impresa ai sensi del Regolamento Isvap n.24/2008.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice della Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

10. TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è la D.A.S. S.p.A. in persona del Responsabile pro tempore dell'ente Legale, domiciliato presso la stessa, in Verona, Via IV Novembre n. 24, presso il quale è disponibile l'elenco completo e aggiornato di tutti i responsabili designati.



D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo "Tutela Legale" - Sede e Direzione Generale: 37126 VERONA - Via IV Novembre, 24 - Tel. 045.8372611 - Fax 045.8300010 - dasdifesalegale@das.it - www.das.it - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.



*Difesa Legale Specializzata
e Internazionale*

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo "Tutela Legale" - Sede e Direzione Generale: 37126 VERONA - Via IV Novembre, 24 - Tel. 045.8372611 - Fax 045.8300010 - dasdifesa legale@das.it - www.das.it - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.



TORO

MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede legale in Torino via Mazzini, 53 CAP 10123 - Iscr. nel Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10050560019 - Capitale Sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00172, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi



*Difesa Legale Specializzata
e Internazionale*

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo "Tutela Legale" - Sede e Direzione Generale: 37126 VERONA - Via IV Novembre, 24 - Tel. 045.8372611 - Fax 045.8300010 - dasdifesalegale@das.it - www.das.it - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.